



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 388 DEL 09/05/2018

### Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

**OGGETTO: DE BIASI AUTODEMOLIZIONI S.R.L. (P.IVA 00214850240)  
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VICENZA – VIA MAROSTICANA, 166.  
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE CON  
MESSA IN RISERVA , CERNITA E RECUPERO , DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI  
E NON PERICOLOSI**

### IL DIRIGENTE

**Premesso** che la Società De Biasi Autodemolizioni S.r.l. - con sede legale e operativa in Via Marosticana, 166 nel Comune di Vicenza - è autorizzata all'esercizio di un impianto di autodemolizione di veicoli fuori uso, avvenuto con il provvedimento n. 119/2010 del 10.06.2010 con scadenza il 30.09.2018.

**Considerato** che:

- con documentazione presentata in data 28.02.2018, prot. n. 13759, la ditta citata in oggetto ha chiesto l'attivazione della procedura di screening relativa al "Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di autodemolizione";
- con domanda presentata in data 01.03.2018, prot. n. 13814, la ditta citata in oggetto ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di autodemolizione;
- con provvedimento n. 356 del 26.04.2018 la ditta è stata esclusa dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D. Lgs. 152/06 e L.R. 4/2016, con le prescrizioni riportate nel parere n. 13/2018 allegato al citato provvedimento;
- con nota n. 17348 del 14.03.2018, si è dato avvio al procedimento amministrativo di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio;
- Viacqua, con nota n. 4835 del 13.04.2018 e registrata al protocollo provinciale lo stesso giorno al n. 24434, ha comunicato le condizioni regolamentari per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in fognatura dei reflui provenienti dall'insediamento di Via Marosticana, 166.

**Dato atto** che il Comune di Vicenza, con nota n.58815 del 18.04.20187 e registrata al protocollo lo stesso giorno al n. 25598, ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al progetto, che sono state valutate tecnicamente nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A..

**Preso atto** che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni da parte degli Enti interessati dalla suddetta nota di avvio procedimento n. 17348 del 14.03.2018, inviata per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

**Considerati:**

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n. 20 che ha stabilito che "Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i

comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n. 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n. 33 e ss.mm.ii.”;

- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05.11.2009 e ss.mm.ii. con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;

- la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D. Lgs. 152/2006, modificandone le modalità di prestazione.

**Visti:**

- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

- il D. Lgs. 24.06.2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;

- le Leggi Regionali 21.01.2000, n. 3 e 16.08.2007, n. 20 e loro successive modifiche ed integrazioni;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2166 del 11.07.2006;

- gli artt. 151 comma 4, 19 e 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Richiamata** la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

**Visto** che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019.

## **DETERMINA**

Di autorizzare la Società De Biasi Autodemolizioni S.r.l. all'esercizio dell'impianto di autodemolizione, sito in Via Marosticana, 166 in Comune di Vicenza. Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ed ha **validità fino al 30.04.2028**.

Di obbligare la Società De Biasi Autodemolizioni S.r.l. di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

**Aspetti generali**

---

- 1) La Società dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay out dell'impianto, allegato alla domanda di verifica di assoggettabilità alla V.I.A..
- 2) In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle tipologie di rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- 3) La Società dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
- 4) La Società dovrà assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale, sulle linee guida tecniche dettate dalla Norma UNI 11448:2012, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento.

- 5) La Società dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
- 6) Il monitoraggio dell'impatto acustico dovrà avvenire con periodicità triennale, secondo le modalità indicate nella Relazione di Impatto Acustico e con le prescrizioni riportate nel parere di non assoggettabilità a V.I.A. n.13/2018.
- 7) Entro il **30 aprile di ogni anno**, la Società dovrà redigere una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all'impianto, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.
- 8) In tema di lotta alle zanzare si prescrive di:
  - a) conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
  - b) eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
  - c) procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree interessate da dette attività;
  - d) avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi.

### **Gestione delle aree**

---

- 9) La ditta dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell'attività, calettate ai muri di perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante, con riferimento alla procedura presentata, agli atti con prot.n.22393 del 05/04/2018.
- 10) La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività e provvedere con frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovravvallo dei materiali in cumuli.
- 11) I settori destinati a conferimento degli autoveicoli fuori uso dovranno essere distinti da quelli destinati alla messa in riserva degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione dell'impianto.
- 12) Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso all'azienda che quelli prodotti dall'azienda.

### **Gestione dei rifiuti**

---

- 13) Nell'impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati di relativi codici C.E.R., con le quantità consentite, riportate nell'**allegato 1**.
- 14) Il quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall'impianto sono così suddivisi:
  - a) capacità massima di trattamento: **2400** veicoli/anno;
  - b) rifiuti pericolosi in ingresso all'attività di autodemolizione (C.E.R. 16.01.04\*): **95** autoveicoli;
  - c) rifiuti stoccati prodotti dall'attività di autodemolizione è pari a **716,34** Tonnellate di cui:
    - **n.575** veicoli messi in sicurezza e **n.50** veicoli pressati;
    - **66,55** Tonnellate di altri rifiuti non pericolosi;
    - **24,79** Tonnellate di rifiuti pericolosi;così come identificati dai relativi codici C.E.R. e relative quantità riportati nel prospetto in **allegato 1**.

Ai soli fini del calcolo per la determinazione delle garanzie finanziarie, viene stabilito il peso standard di 1 tonnellata/veicolo per il codice CER 160104\* e di 0,7 tonnellata/veicolo per il codice CER 160106.

15) In ottemperanza alle condizioni di esercizio stabilite con D.G.P. n. 2 del 12/10/2010, nonché in conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:

- messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica per l'avvio alla successiva fase di autodemolizione con produzione di componenti riutilizzabili ("riciclaggio") o di recupero con produzione di "M.P.S.";
- messa in riserva e successiva cernita (per separazione di componenti recuperabili) di rifiuti: l'attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo 16.xx.xx dell'elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto diversamente indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita dovranno essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a smaltimento;
- attività di autodemolizione con recupero (operazioni R3 / R4) di componenti riutilizzabili;
- attività di messa in sicurezza e bonifica per l'ottenimento di autoveicoli o parti idonee all'attività didattica e/o educativa, per un massimo di n.5 autoveicoli/anno.

16) Le condizioni per attribuire il codice C.E.R. 16.01.06 alle carcasse di autoveicoli, bonificati e messi in sicurezza (sottoposte a riduzione volumetrica), sono subordinate:

- all'espletamento delle operazioni individuate dai punti 5 e 6 dell'Allegato I al D.Lgs. 209/2003 e ss.mm.ii.;
- alla rimozione dei seguenti componenti al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio: catalizzatori, componenti in vetro, componenti metallici (contenenti rame, alluminio, magnesio), pneumatici, grandi componenti in plastica "qualora tali materiali non vengano separati nel processo di frantumazione", centraline elettroniche, cablaggi e autoradio / lettori musicali – video;
- qualora e prima che gli autoveicoli vengano sottoposti a pressatura: motore, cambio, trasmissione, dispositivi idroguida e radiatore.

17) In alternativa alle condizioni espresse al punto 15), qualora nel centro di raccolta e demolizione si provveda alla riduzione volumetrica delle carcasse tramite pressatura in "pacchi", senza che le carcasse dei veicoli messi in sicurezza siano state preventivamente private, prima della pressatura, di motore, cambio, sospensioni e trasmissioni, i suddetti "pacchi" potranno essere ceduti direttamente ad impianti di trattamento (frantumazione) di qualità di cui al punto 8 della UNI 11448, che effettuano le attività di cui al punto 6 e che aderiscono alle procedure di controllo della qualità dei materiali trattati di cui all'Appendice F della UNI 11448. Tali impianti, strutturati e quindi autorizzati a ricevere e a trattare i "pacchi" comprendenti anche motore e parti ad alta densità di metallo, dovranno espressamente manifestare la loro disponibilità a ricevere i pacchi contenenti anche motore e parti ad alta densità di metallo.

Qualora si verifichi la suddetta circostanza, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti, all'atto della registrazione dell'operazione di scarico (delle carcasse pressate), nell'apposito spazio del registro di carico-scarico, dovrà essere riportato la seguente annotazione: "carcassa pressata completa di motore", ovvero: "carcassa pressata completa di motore e di parti ad alta densità di metallo", identificata in ogni caso col C.E.R. 160106.

Il gestore dell'impianto di autodemolizione richiede al destinatario delle carcasse pressate, con cadenza annuale, un report attestante la regolarità delle operazioni di recupero effettuate e la conformità ai requisiti di qualità di cui alle procedure di controllo istituite ai sensi dell'appendice F della UNI 11448 Al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio.

- 18) Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato 1 al presente provvedimento, i rifiuti esitati dalle operazioni di autodemolizione dovranno essere identificati con i rispettivi codici del capitolo 16.01.xx del Catalogo C.E.R. ovvero, nel caso di gas refrigeranti 14.06.01 e nel caso di apparecchiature RAEE 16 02 13 o 16 02 14;
- 19) Non è consentito eseguire miscele di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque, non è consentito eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell'art. 187 del D.Lgs n. 152/2006;
- 20) Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;
- 21) La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del 29.12.2014.

### **Gestione degli scarichi idrici**

---

- 22) Lo scarico delle acque di dilavamento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni gestionali e i limiti indicati dal Gestore della fognatura, Viacqua spa:
  - a) la concentrazione dei parametri allo scarico deve rientrare nei limiti previsti dalla Tabella 1, Allegato B, colonna "scarico in fognatura" del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009. I limiti indicati non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque impiegate esclusivamente allo scopo;
  - b) lo scarico delle acque reflue di dilavamento (prima pioggia) deve avvenire in fognatura attraverso idoneo pozzetto di ispezione e campionamento, che dovrà essere mantenuto costantemente pulito ed accessibile;
  - c) si dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di trattamento e della strumentazione annessa (contatori, contaore, sensori, allarmi, ecc.), segnalando tempestivamente a Viacqua SpA eventuali anomalie o disfunzioni che si dovessero verificare;
  - d) il volume delle acque reflue di dilavamento, accumulato nelle vasche di prima pioggia, potrà essere scaricato solo dopo che saranno passate 40 ore dall'ultimo evento piovoso;
  - e) la portata massima di scarico dei reflui in fognatura non dovrà superare i di 2 litri/secondo;
  - f) qualora durante lo scarico delle acque di dilavamento in fognatura (prima pioggia) abbia inizio un nuovo evento piovoso, lo scarico dovrà essere sospeso. Per la sua ripresa si rimanda alla lettera d);
  - g) la ditta dovrà registrare su supporto cartaceo/informatico le operazioni di manutenzione programmata e straordinaria che vengono eseguite all'impianto di depurazione, nonché eventuali rotture o disfunzioni delle apparecchiature al suo servizio. Dovrà altresì essere annotata la data del pieno ripristino delle stesse;
  - h) in caso di manutenzione, sostituzione, malfunzionamento o impossibilità di lettura del misuratore di portata allo scarico e del misuratore al prelievo sul pozzo, la ditta dovrà contattare gli uffici di Viacqua S.p.A., almeno 2 giorni lavorativi prima di intervenire per la sostituzione e/o ripristino della strumentazione;
  - i) dovrà essere effettuata con cadenza almeno annuale un'analisi chimica accreditata, dello scarico delle acque reflue di dilavamento (prima pioggia), per i seguenti parametri: pH, conducibilità elettrica, potenziale redox, COD, SST, ferro, nichel, rame, zinco, piombo, alluminio, grassi e olii animali e vegetali, idrocarburi totali. Entro quindici giorni dalla data della refertazione l'analisi chimica dovrà essere trasmessa agli uffici di Viacqua S.p.A..
- 23) Entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. dovrà essere realizzata la modifica migliorativa dell'impianto di trattamento delle acque, con presentazione del certificato di collaudo funzionale alla Provincia, prevedendo un

monitoraggio iniziale del pH della seconda pioggia, possibilmente come istantanei, all'inizio e alla fine dell'attivazione della seconda pioggia. Di quanto realizzato dovrà essere dato anche idoneo riscontro fotografico.

In assenza di eventi meteorici significativi nel suddetto periodo, il monitoraggio iniziale del pH della seconda pioggia dovrà avvenire alla prima precipitazione meteorica utile; in tal caso dovrà essere presentata la comunicazione di fine lavori alla conclusione dell'intervento e il certificato di collaudo funzionale entro i successivi 60 giorni.

- 24) Le caditoie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
- 25) Con riferimento allo scarico delle acque di seconda pioggia trattate, la ditta dovrà provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria del corso d'acqua in cui lo stesso avviene, come da Regolamento Comunale di Polizia Idraulica, approvato con deliberazione consigliere n.13/35437 del 14.03.2017
- 26) Il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente autorizzazione n.119/2010 del 10.06.2010.
- 27) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
- 28) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

#### **AVVERTE CHE**

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:

- a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.

Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo;

Ai sensi dell'art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali.

Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti.

#### **INFORMA CHE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta tramite PEC e conservato informaticamente agli atti della Provincia.

Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco pro tempore del Comune di Vicenza, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., alla società Viacqua S.p.A., all'ULLS n.8 Berica e all'Ufficio Territoriale di Vicenza dell'ACI – Automobile Club d'Italia.

Vicenza, 09/05/2018

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MACCHIA ANGELO)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI*



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 388 DEL 09/05/2018

**OGGETTO: DE BIASI AUTODEMOLIZIONI S.R.L. (P.IVA 00214850240)  
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VICENZA – VIA MAROSTICANA, 166.  
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE CON  
MESSA IN RISERVA [R13], CERNITA [R12] E RECUPERO [R3] [R4], DI RIFIUTI  
SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 09/05/2018.

Vicenza, 09/05/2018

**Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione  
(BERTACCHE CRISTINA)  
con firma digitale**

**ALLEGATO 1 – ATTIVITÀ DI AUTODEMOLIZIONE – DITTA DE BIASI AUTODEMOLIZIONI S.r.L. IMPIANTO VIA MAROSTICANA N.166 IN COMUNE DI VICENZA**

C.E.R.	Descrizione Rifiuto	Ingresso Uscita	NOTE	Quantità max. stoccabile (kg)	
				Unità	Peso (Kg)
13 01 10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	Uscita	Servosterzo	///	500
13 02 08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione			///	3.000
13 08 02*	Altre emulsioni		Spanti e colaticci	///	9000
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose			///	100
16 01 03	Pneumatici fuori uso	Ingresso/Uscita		///	12.000
16 01 04*	Veicoli fuori uso	Ingresso	Veicoli da trattare (settori conferimento scoperti)	95 auto	95.000
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (trattati con messa in sicurezza)	Ingresso/Uscita	Autoveicoli soggetti a recupero	575 auto	575.000
	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (trattati con messa in sicurezza)	Uscita	Sottoposti a riduzione volumetrica	50 pacchi	50.000
16 01 07*	Filtri dell'olio	Uscita		///	1.000
16 01 08*	Componenti contenenti mercurio			///	50
16 01 09*	Componenti contenenti PCB			///	50
16 01 11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto			///	100
16 01 12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11*	Ingresso/Uscita		///	300
16 01 13*	Liquidi per freni	Uscita		///	290
16 01 14*	Liquidi antigelo, contenenti sostanze pericolose		Liquidi antigelo e lavavetri	///	6.200
16 01 16	Serbatoi per gas liquido	Ingresso/Uscita		///	1.500
16 01 17	Metalli ferrosi			///	9.500
16 01 18	Metalli non ferrosi		Alluminio, rame e ottone	///	2.500
16 01 19	Plastica		Componenti in plastica pressati	///	10,000
			Vetri e parabrezza	///	10.000
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti		Ingresso/Uscita	Pezzi contaminati da oli, previa verifica di non pericolosità del rifiuto	///
16 06 01*	Batterie al piombo	Uscita		///	4.500
16 08 01	Catalizzatori esauriti, contenenti oro, argento, rodio, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07*)	Ingresso/Uscita		///	750
<b>TOTALE RIFIUTI</b>					<b>716.340</b>
<b>TOTALE RIFIUTI NON PERICOLOSI</b>					<b>691.550</b>
<b>TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI</b>					<b>24.790</b>